



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Se in filologia per recensione si intende “una delle fasi del lavoro di edizione critica, consistente nella scelta della lezione ritenuta migliore tra le varianti messe in luce dalla collazione, tenendo conto delle relazioni reciproche tra codici o famiglie di codici illustrate dallo stemma”¹, nel linguaggio corrente essa sta a significare l’esame critico, in forma di articolo, di un’opera di recente pubblicazione, con giudizio sul suo valore o pregio.

Orbene, a me sembra che nelle scienze giuridiche un siffatto “genere letterario” non sia stato sufficientemente frequentato, e, per certo, assai poco valorizzato: è questo il motivo per cui ho voluto richiamare in questa sede alcune mie recensioni² in ambito canonistico ed ecclesiasticistico – tutte risalenti, con un’unica eccezione, al periodo compreso tra gli anni settanta e ottanta – al fine di segnalare (per quanto possibile) l’opportunità di una congrua riconsiderazione di questo prezioso strumento di lettura critica.

Anzi, al riguardo, desidero rivolgere un augurio affettuoso ai giovani che

¹ Treccani 2014, *Dizionario della lingua italiana*, voce *Recensione*.

² Si veda: Recensione a L. PROSDOCIMI, *Observantia. Ricerche sulle radici «fattuali» del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XII-XV*, II edizione, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 248, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2002, I, pp. 1415 ss. – Recensione a MARIA VISMARA MISSIROLI - LUCIANO MUSSELLI, *Il processo di codificazione del diritto penale canonico*, Padova, CEDAM, 1983, pp. 274, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 1987, pp. 468 ss. – Recensione a SERGIO LARICCIA, *Diritto ecclesiastico italiano e comparato. Bibliografia 1973-1979*, Perugia, 1981, pp. VIII-304, ne *Il diritto ecclesiastico*, 1982, I, pp. 115 ss. – Recensione a PIETRO AGOSTINO D’AVACK, *Trattato di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. VI-414, ne *Il diritto ecclesiastico*, 1981, I, pp. 217 ss. – Recensione a GAETANO LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (contributo allo studio delle persone morali)*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 251, ne *Il diritto ecclesiastico*, 1978, I, pp. 673 ss. Desidero, inoltre, menzionare un’ampia recensione di RINALDO BERTOLINO al mio volume *Contributo allo studio del matrimonio putativo in diritto canonico. Violenza e buona fede*, Milano, 1980, pubblicata ne *Il Diritto ecclesiastico*, 1982, I, pp. 332 ss.; nonché quella, non meno approfondita, di FRANCO ADAMI al mio volume *Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico*, Milano, 1983, pubblicata ne *Il diritto ecclesiastico*, 1984, I, pp. 891 ss.

vorranno dedicarsi allo studio del diritto ecclesiastico e canonico con rigore scientifico e spirito libero.

Questa occasione è particolarmente cara anche perché, nel momento in cui sto per lasciare i ruoli accademici, mi consente di ricordare Luigi De Luca e Francesco Finocchiaro, indimenticabili Maestri delle nostre discipline, riproponendo, nella specie, due delle loro (rare) recensioni.

LUIGI DE LUCA, *Recensione a Lettere di Ernesto Buonaiuti ad Arturo Carlo Jemolo (1921-1941)*, a cura di C. FANTAPPIÈ. Introduzione di F. MARGIOTTA BROGLIO (Pubblicazioni degli Archivi di Stato - Fonti XXIV - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali). Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997, pp. 299, ne *Il diritto ecclesiastico*, 1998, I, pp. 222 ss.

Leggere le 123 lettere che Ernesto Buonaiuti scrisse ad Arturo Carlo Jemolo nei 20 anni tra il 1921 e il 1941 e le testimonianze di Arturo Carlo Jemolo in vari suoi articoli o monografie è stato un vero godimento spirituale perché mi ha fatto soprattutto rivivere la figura del mio Maestro.

Mi è tornata alla mente la sua personalità tormentata, il suo volere assolutamente superare ogni dubbio che potesse toccare la sua fede profonda, e d'altro canto il suo deciso attaccamento alla storia. Credo che Jemolo non avrebbe avuto il coraggio di Buonaiuti, quello cioè di restare nello stato di scomunicato. Egli non era certamente un «modernista» sul piano teologico.

Quando non era in gioco il dogma, tuttavia, Jemolo mostrò sempre la sua indipendenza.

I suoi rapporti con l'Università Cattolica, sui quali, come ricorda Margiotta, sempre sorvolò, ne sono la conferma.

Quel che però mi ha recato maggior godimento è stata la lettura della Introduzione del caro amico Francesco Margiotta Broglio, introduzione che egli ha semplicemente intitolato «Buonaiuti e Jemolo», in cui, oltre a dimostrare la sua profonda conoscenza di persone e cose relative al tema centrale, ha saputo inquadrare in modo mirabile la personalità del comune Maestro.

Opportunamente Margiotta puntualizza che «ciò che interessa in queste lettere è la duplice valenza testimoniale per la storia culturale del Novecento di cui, non naufraghi, ma naviganti, Buonaiuti e Jemolo sono attori di primo piano, ben oltre il delimitato perimetro delle dispute e delle contrapposizioni teologiche, ma ben radicati nella volontà di emancipare gli studi, e in particolare quelli connessi al fenomeno religioso, da una tutela ecclesiastica che l'Italia, per diverse, successive ragioni storiche, tendeva ad essere più pesante che altrove» (p. 9).

Conferma di ciò è che a Jemolo fu soprattutto cara la libertà di insegnamento di Buoniaiuti.

Ciò risulta da quanto Margiotta mette in rilievo e cioè che Jemolo quando divenne membro della Commissione che predispose il primo progetto di revisione del Concordato, fu proprio lui a proporre ed a ottenere l'eliminazione dell'art. 5 che estrometteva dall'insegnamento i sacerdoti apostati o irretiti da censura, articolo che era stato voluto soprattutto per colpire lo scomunicato Buoniaiuti.

Interessante è la storia che Margiotta traccia degli incontri tra Jemolo e Buoniaiuti.

Margiotta inquadra inoltre le lettere pubblicate e la ricostruzione delle vicende di Buoniaiuti nell'ambito della vita universitaria, scientifica e culturale degli anni venti e trenta ed insiste nel ricordare naturalmente il rapporto tra Buoniaiuti e Padre Gemelli.

Si mette inoltre in risalto, ricordando circostanze precise, la perplessità grave con cui Jemolo finì per accettare la chiamata all'Università cattolica dopo un primo rifiuto che superò solo in seguito alle insistenze di Marco Tullio Zanzucchi e dello stesso Padre Gemelli.

Sono convinto anch'io che se Jemolo finì per accettare la nomina di Professore all'Università Cattolica fu perché gli parve che ciò gli avrebbe concesso di esercitare la sua missione di maestro con maggiore libertà di quella che avrebbe avuto all'Università statale.

Opportuna è la testimonianza che Margiotta ricorda nello scritto di Jemolo del 21 novembre del 1925 (nello stesso anno in cui aveva avuto la nomina all'Università cattolica), in cui Jemolo rilevava: «il presente non potrebbe essere più nero: tutto quel che ci sembrava impossibile si verificasse si è verificato: un assetto politico ove alla libertà è fatto minor posto che non ne abbia mai fatto altro assetto, ove il soffocamento del cittadino è maggiore che non sia mai stato, ove non v'è posto per voci che non siano di plauso – ed al tempo stesso un perfezionamento di mezzi di lotta e di congegni polizieschi che renderebbero vano ogni tentativo di rivolta. Un popolo che si infischia della libertà perduta; una borghesia lietissima di avere sacrificato i diritti politici pur di conservare la proprietà per la quale aveva un momento tremato. Un assetto liberale morto ignominiosamente senza trovare un sol don Chisciotte che si facesse ammazzare per lui, già ucciso nella considerazione del popolo prima di morire: e quando si cade così, non si risorge» (p. 244 sg.).

Ed è commovente altresì una frase che segue:

«È chiaro il mio dovere: se il fascismo rimarrà anticristiano, io cercherò di educare nell'avversione ad esso i miei figli» (p. 245).

Non si è rintracciata, rileva Margiotta, la lettera che Jemolo scrisse a

Buonaiuti il 17 ottobre 1925 ma il suo contenuto si comprende leggendo la lettera di risposta che Buonaiuti inviò a Jemolo in data 11 novembre. La lettera di Buonaiuti si augurava che la realtà smentisse le «preoccupate previsioni e le fosche valutazioni» di Jemolo e che l'ambiente della Cattolica offrisse all'amico tutte le possibilità di "libero ministero" (p. 25).

Non vi è dubbio che i documenti pubblicati forniscano, come ricorda Margiotta, molte notizie, a volte preziose, «per integrare la biografia esistenziale, o culturale e spirituale di Jemolo» (p. 34).

Interessanti e veramente puntuali le pagine (37 e ss.) relative all'atteggiamento di Jemolo verso il modernismo. Ed opportunamente Margiotta pone in risalto che al di là del «modernismo storiografico» – di cui Jemolo, anche per la formazione con il Ruffini e la prossimità con personalità come Einaudi, Orlando, Falco, Cammeo, Felice Momigliano o Giorgio Levi Della Vida, è certamente partecipe nell'approccio critico, agnostico e libero da condizionamenti con cui affronta lo studio storico, giuridico e politico dei fatti religiosi – egli ritenga, come nota con dispiacere Buonaiuti nella lettera del 18 aprile 1928, che il "modernismo teologico sia morto e sepolto"» (p. 37).

È nel suo volume, a me carissimo, intitolato «Anni di prova» che – ricorda ancora opportunamente Margiotta – Jemolo del modernismo scrive: «coglievo anzitutto ... un riflesso tardivo della grande fede dell'Ottocento nella scienza, che si era mostrata anche nel metodo storico, nel credere alla parola definitiva che la critica avrebbe potuto dire intorno al significato dei testi sacri all'ambiente da cui erano scaturiti». Sul dogma i modernisti giungevano, senza saperlo, alle conclusioni cui era pervenuto Lambruschini settant'anni innanzi, non molto diverse da quelle dei sociniani di oltre tre secoli prima ... E come sempre non tutti avevano il coraggio di veder chiaro di sé, di constatare il cammino percorso dal giorno che avevano cominciato ad allontanarsi dai testi studiati nei seminari... Anche tra i più lucidi v'era poi la scelta: dichiarare tutto il proprio pensiero, palesare il punto di arrivo, e rompere con la Chiesa; od invece simulare e restare "... nella speranza di poter operare dentro la Chiesa».

FRANCESCO FINOCCHIARO, *Recensione* a FUBINI G., *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, 2° ed., riveduta e ampliata, Rosenberg Sellier, Torino, 1998, pp. 269, ne *Il diritto ecclesiastico*, 2000, I, pp. 327 ss.

È noto che, dopo la fine della seconda guerra mondiale, sono state pubblicate non poche opere storiche sull'ebraismo italiano. Il lavoro di Fubini

considera la storia dell'ebraismo italiano da un angolo visuale particolare: quello delle norme che nel corso dei tempi hanno toccato tale aggregazione sociale.

Il volume raccoglie un'attenta e radicale rielaborazione di vari saggi pubblicati dall'A. in numerose riviste, dal *Ponte* a *Critica sociale*, alla *Rassegna mensile di Israel*, ai *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*. L'analisi delle disposizioni anzidette è agevolata per il lettore dai numerosi testi legislativi raccolti nell'appendice.

L'opera mira a saldare «il prima e il dopo della Costituzione repubblicana».

In realtà il lavoro prende le mosse dagli albori dell'età moderna, alla fine del 700, in cui il trattamento giuridico delle Comunità ebraiche in Italia era variegato, in relazione alla molteplicità di Stati in cui era diviso il territorio nazionale: dalle garanzie offerte nelle zone in cui esercitava la potestà di governo l'Austria di Giuseppe II, alle Costituzioni dei vari Stati stimolate dalla Rivoluzione francese e dall'avvento di Napoleone, al ritorno indietro dell'età della Restaurazione.

Il disegno giuridico della posizione fatta all'ebraismo italiano, però, si approfondisce nell'analisi di quanto è avvenuto in Italia dal 1848 in poi. La legge Rattazzi del 1857, che restò in vigore sino al 1930 nei territori dell'ex Regno di Sardegna, degli ex Stati pontifici, escluso il Lazio, dettava principi di organizzazione che, ispirandosi al regime degli enti pubblici territoriali, sembravano poco liberali. Sicché, in Italia, mentre nei territori anzidetti le Comunità erano per legge «corpi morali», anzi corporazioni pubbliche, nelle altre province le Comunità erano disciplinate in modo vario e per lo più, alla fine dell'800, erano delle libere associazioni di ebrei.

Perciò, sino ai primi anni '20 di questo secolo, era possibile dire che nel nostro ordinamento, con la legge sulle guarentigie pontificie del 1871, con il codice penale Zanardelli del 1889, che parificava nella protezione tutte le confessioni, fosse stata raggiunta in materia di religione l'uguaglianza dei singoli e l'uguaglianza delle diverse confessioni.

È noto che questa situazione venne a modificarsi profondamente dal 1929 in poi, con i Patti lateranensi e con il codice penale del 1930, e per quanto riguarda gli ebrei con le norme del 1930-1931, le quali, sebbene frutto di una Commissione alla quale parteciparono esperti appartenenti alle Comunità, ebbero il fine di organizzarle tutte su tutto il territorio nazionale secondo l'indirizzo della legge Rattazzi, come enti pubblici territoriali, su uno schema simile a quello dei Comuni.

Ma il mondo ebraico italiano, otto anni più tardi, sarebbe precipitato

in una situazione anteriore a quella del 1848.

L'antisemitismo delle leggi del 1938-1939, secondo l'A., si associava agli altri antisemitismi europei «per il suo carattere populista e piccolo borghese», della piccola borghesia dell'amministrazione, delle professioni, del commercio minuto, degli impiegati.

La giurisprudenza, nei confronti di quelle norme ebbe ad affrontare varie questioni di principio, riguardanti il carattere eventualmente retroattivo da esse presentato, la competenza giurisdizionale circa la dichiarazione della razza di appartenenza, la capacità a stare in giudizio, l'impugnabilità degli atti amministrativi in materia razziale. Numerosissime le questioni di merito.

L'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti poteva essere qualificato come «governativo», mentre i giudici di merito, in particolare la Corte d'appello di Torino, e il Consiglio di Stato manifestavano una tendenza «liberale», diretta a garantire ogni cittadino senza distinzione di religione o di razza.

Inutile addentrarsi nel buco nero della legislazione della Repubblica sociale italiana, secondo la quale gli ebrei erano considerati stranieri appartenenti «a una nazione nemica».

Nel volume è dato ampio spazio ai problemi posti dalle norme successive dirette a reintegrare i diritti dei perseguitati razziali. Le tesi favorevoli all'effetto retroattivo di tali norme erano espresse dalla giurisprudenza di merito, cui si contrapponevano le tesi restrittive della Cassazione. Talune sentenze di questa sembravano ignorare i problemi vissuti dai perseguitati, i pericoli mortali da essi corsi, dal 1943 al 1945.

Il volume, proseguendo nell'analisi delle vicende normative, spazia nella storia degli ultimi anni. Nella riforma della disciplina delle Comunità, passate, a norma dell'art. 8, 2° comma, della Costituzione, da enti pubblici a enti autonomi dell'ebraismo italiano, attraverso l'approvazione in Congresso di un nuovo Statuto e alla stipulazione di un'intesa con lo Stato, che avrebbe portato alla legge n. 101 del 1989.

L'A. esamina attentamente le novità introdotte dalla nuova legge e dallo Statuto autonomamente deliberato.

L'opera, infine, fa presenti i problemi cui dà luogo l'immigrazione in Italia di ebrei provenienti dall'America, dal Nord Africa, dall'Iran, dal Libano, dalla Siria e dall'Egitto. Problemi non privi di rilievo, perché l'intesa che sta alla base della legge n. 101 del 1989 e lo Statuto sono stati formati dagli ebrei di cultura italiana, mentre i nuovi immigrati sono portatori di altre culture. Costoro, per lo più, non hanno interesse per le vicende e la storia delle Comunità europee, tanto che i Lubawitch,

provenienti dall'America, hanno Comunità proprie, amministrare da un loro rabbino.

Né sono prive di problemi le Comunità italiane, poste di fronte a due diverse prospettive entrambe fondamentaliste ed entrambe inquietanti: quella di un rabinismo rigorista e sclerotizzato e quella di un nuovo messianesimo violento e cieco.

Per l'A., invece, il motivo di essere ebreo oggi sta nel promuovere un umanesimo, un rapporto con l'altro, nella prospettiva di una società di giustizia e di pace. Un'aspirazione che non può non essere condivisa.